Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Lunedì, 21 dicembre 1931 - Anno X — Numero 293

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cromona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9: Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6: A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI.

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Regolamento giudiziario del Senato.

(Testo approvato dal Senato nella seduta del 12 dicembre 1931-X).

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1.

Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

1° la Commissione d'istruzione;
2° la Commissione di accusa;
3° la Commissione per il giudizio;
4° l'Alta Corte di giustizia.

La costituzione dei detti organi e le loro attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Degli atti iniziali.

Art. 2.

Pervenuta al Senato una querela o denunzia contro un Senatore, il Presidente, con sua ordinanza, rimette gli atti alla Commissione d'istruzione costituita a norma dell'articolo 6.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato attribuito ad un Senatore, deve darne immediata comunicazione e trasmettere gli atti relativi al Presidente del Senato, e contemporaneamente darne avviso al Ministro per la giustizia.

L'autorità giudiziaria deve frattanto accettare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Fuori del caso di flagrante reato non si può però procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore.

Art. 4.

Se un Senatore venga arrestato perchè colto in flagrante delitto e non sia prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al Ministro per la giustizia.

Art. 5.

La Commissione d'istruzione, nel caso di arresto da essa ordinato, od il Presidente nel caso che un Senatore sia denunziato in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il Senatore è condotto nel luogo designato, il Presidente della Commissione d'istruzione, o un membro da lui delegato, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera nella forma stabilita nell'ultimo comma dell'art. 9.

CAPO II.

Dell'istruttoria nei procedimenti per delitti.

Art. 6.

Al principio d'ogni legislatura, e per la durata della medesima, il Senato nomina, per le imputazioni di reato a carico di Senatori, una Commissione d'istruzione, composta di quattro membri ordinari, di otto supplenti e presieduta da un Vice-Presidente del Senato o da un Senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 7.

Nei procedimenti penali a carico di Senatori, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di legislatura.

Art. 8.

Nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, su istanza motivata del Ministero Pubblico, la Commissione d'istruzione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato pel giudizio.

Art. 9.

La Commissione d'istruzione è investita, in genere, di tutte le funzioni attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore e dal titolo III del libro II dello stesso codice al pretore, eccettuate quelle che il presente regolamento attribuisce alla Commissione di accusa.

L'autorità giudiziaria deve però emettere i provvedimenti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 246 quando, a suo giudizio, raccolte ove occorra le dichiarazioni del Senatore, ne ricorrano le condizioni, e fare le comunicazioni previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Per la spedizione del mandato di cattura il Ministero Pubblico deve presentare le sue conclusioni, ma nei casi di urgenza la Commissione d'istruzione può provvedere senza bisogno delle predette conclusioni.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione il deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo l'appello motivato dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione di accusa costituita a norma dell'art. 22. L'appello deve essere presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni da quello della notificazione dell'ordinanza.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 5, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione d'istruzione, i quali possono delegare uno fra essi per determinati atti.

Il mandato di cattura non può essere spedito che dalla Commissione e col voto favorevole di almeno quattro commissari.

Art. 11.

La Commissione d'istruzione può valersi degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

Art. 12.

La Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari in caso d'urgenza, comunica gli atti medesimi al Ministero Pubblico per le sue richieste.

Art. 13.

Per il compimento degli atti occorrenti fuori di Roma, la Commissione d'istruzione, quando non li affidi ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'appello.

Art. 14.

Prima di procedere agli atti dell'istruttoria ai quali il Ministero Pubblico ha chiesto di assistere, la Commissione d'istruzione, o nel caso previsto dall'articolo precedente il magistrato delegato, lo avverte in tempo a mezzo del Cancelliere dell'Alta Corte, senza ritardare però le operazioni qualora possa derivarne danno per l'accertamento della verità.

Nel corso dell'istruzione il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

CAPO III.

Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria.

Art. 15.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione d'istruzione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico, perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di un mese, salvo che la Commissione accordi un termine maggiore.

Art. 16.

Pervenute le requisitorie del Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 372 del codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche verbalmente il Ministero Pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 17.

Se la Commissione d'istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'art. 378 del codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo e adottando eventualmente i provvedimenti indicati negli articoli 380, 381 e 382 dello stesso codice.

Art. 18.

Le sentenze pronunziate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal Cancelliere dell'Alta Corte notificate nella forma prescritta dal codice di procedura penale all'imputato, al Ministero Pubblico e alla parte civile regolarmente costituita.

Art. 19.

Contro le sentenze della Commissione di istruzione, che dichiarino di non doversi procedere, possono appellare alla Commissione d'accusa il Ministero Pubblico, l'imputato prosciolto per insufficienza di prove e la parte civile per la sua condanna alle spese o al risarcimento dei danni.

L'appello deve essere proposto insieme coi motivi alla Cancelleria dell'Alta Corte entro dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il Cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

Art. 20.

Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'art. 17, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti la Commissione per il giudizio, costituita a norma dell'articolo 27, quando si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicate nell'articolo seguente.

Art. 21.

Se la Commissione d'istruzione riconosca che il fatto imputato costituisce delitto punibile con la morte, con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni, ordina la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

CAPO IV.

Della Commissione d'accusa.

Art. 22.

Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Senato nomina una Commissione d'accusa composta di dieci Senatori, oltre dieci supplenti e presieduta da un Vice-Presidente del Senato o da un Senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 23.

La Commissione d'accusa è competente a giudicare degli appelli prodotti contro le ordinanze e le sentenze della Commissione d'istruzione.

È inoltre competente a definire l'istruzione nei casi di cui all'art. 21, ordinando con sentenza di accusa il rinvio dell'imputato avanti la Commissione per il giudizio o pronunziando sentenza di non doversi procedere, rispettivamente, secondo le norme degli articoli 20 e 17.

Art. 24.

Il Presidente della Commissione d'accusa, ricevuti gli atti, ne ordina la comunicazione al Ministero Pubblico, il quale nel termine di giorni dieci deve restituirli, unendovi la sua requisitoria.

Art. 25.

Ricevuti gli atti dal Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 372 del Codice di procedura penale, il Presidente della Commissione d'accusa nomina un relatore e fissa il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione.

La Commissione sente pure verbalmente il Ministero Pubblico, se questi lo chieda.

Art. 26.

La Commissione d'accusa, se non creda necessarie ulteriori indagini, emette le sue deliberazioni a norma dell'articolo 23.

Se invece la Commissione creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

CAPO V.

Del giudizio nei procedimenti per delitti.

Art. 27.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate dalla Commissione per il giudizio, presieduta dal Presidente del Senato o da un Vice-Presidente da lui delegato per ciascun procedimento e composta di sessanta Senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 28.

Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta Senatori come giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri come giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire i giudici effettivi in caso d'impedimento.

Art. 29.

Il Presidente della Commissione per il giudizio ha i poteri attribuiti dalla legge al Presidente della Corte d'assise.

Art. 30.

Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente della Commissione per il giudizio fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I Senatori che non sono intervenuti alle singole udienze non possono concorrere nel giudizio.

L'appello nominale è ripetuto al principio delle ulteriori udienze, consacrando nel verbale ogni variazione.

Art. 31.

Formata la lista, nessuno dei Senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione per il giudizio.

Art. 32.

All'apertura del dibattimento i Senatori componenti la Commissione per il giudizio possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di ricusazione a norma del codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'imputato.

Art. 33.

Il Presidente della Commissione per il giudizio, prima di ogni altro atto, ordina al Cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio o di accusa, ovvero la citazione notificata a norma dell'art. 8, e quindi procede al dibattimento secondo le norme del codice di procedura penale.

I membri della Commissione e il Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente, affinchè interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 34.

Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione per il giudizio delibera fuori della presenza delle parti.

Il Presidente enuncia il modo delle votazioni a seconda della loro importanza.

Ogni Senatore può fare diversa proposta, dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso la Commissione decide per alzata e seduta.

Art. 35.

Chiuso il dibattimento, la Commissione per il giudizio si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione e con la presenza dei soli giudici effettivi o sostituiti agli effettivi, ai sensi dell'art. 28, nel corso del dibattimento.

Art. 36.

Chiusa la discussione in Camera di consiglio fra i componenti la Commissione per il giudizio, il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni sulla ammissione delle quali, se il Presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

Art. 37.

La votazione per la sentenza si fa per appello nominale.

I Senatori devono votare *sì* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente vota per ultimo.

Art. 38.

La sentenza è redatta dal Presidente, o da altro Senatore da lui designato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione per il giudizio, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 39.

La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal Cancelliere.

CAPO VI.

Dei procedimenti per contravvenzioni.

Art. 40.

È attribuita alla Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni addebitate ai Senatori. Essa, quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute ritiene di dover infliggere l'ammenda non superiore a lire 5000, può pronunziare la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, secondo le norme contenute nella sezione 3ª, capo 4°, titolo II del libro III del codice di procedura penale.

L'opposizione, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e nel termine indicati nell'art. 507 dello stesso codice, alla Cancelleria dell'Alta Corte.

Negli altri casi, la Commissione d'istruzione, comunicato il verbale al Ministero Pubblico, procede per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro cinque giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite nell'art. 19 innanzi alla Commissione per il giudizio.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 36 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Della istruzione e dell'accusa.

Art. 41.

Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia una ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e di accusa previste negli articoli 6 e 22, con le norme innanzi indicate.

Art. 42.

Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia.

Il Presidente dell'Alta Corte procede subito all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un Senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai commissari, se già si trovino designati dalla Camera dei deputati.

Art. 43.

L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso previsto dall'art. 41 viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'art. 42.

Art. 44.

Se si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da uno o più commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del Ministero Pubblico nei procedimenti a carico dei Senatori.

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

Art. 45.

I commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'art. 42.

CAPO II.

Del giudizio.

Art. 46.

Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice-Presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

Art. 47.

Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta Senatori.

Art. 48.

Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione per il giudizio.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 49.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si osservano per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del codice di procedura penale in quanto siano applicabili e non venga diversamente ordinato dalla Commissione per il giudizio o dall'Alta Corte di giustizia.

Agli articoli del codice richiamati nel presente regolamento in caso di modificazione di codice s'intendono sostituiti quelli corrispondenti.

Art. 50.

Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 51.

La chiusura delle legislature e delle sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Le Commissioni dell'Alta Corte di giustizia continuano inoltre nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

Art. 52.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni e dell'Alta Corte sono sottoscritti dal Presidente e dal Cancelliere.

Art. 53.

Non possono far parte come componenti della Commissione d'istruzione o d'accusa i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di commissario nei relativi procedimenti.

Parimenti non possono far parte dell'Alta Corte o della Commissione per il giudizio i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

È in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione per il giudizio di escludere dalla lista dei testimoni i Senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del Presidente non è ammesso reclamo.

Art. 54.

I Senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio degli atti alla Commissione di accusa o di rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziato l'accusa, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

Essi non possono far parte della Commissione per il giudizio.

Art. 55.

Qualora l'imputazione fatta ad un Senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio le Commissioni o l'Alta Corte rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

Art. 56.

Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del Senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette, per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Art. 57.

Salvo quanto è disposto dal presente regolamento, per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del codice di procedura penale.

Art. 58.

I Presidenti delle Commissioni d'istruzione e di accusa provvedono sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro e, ove lo credano, possono anche chiedere l'avviso del Ministero Pubblico.

Art. 59.

Le funzioni di Cancelliere presso le Commissioni dell'Alta Corte di giustizia e presso l'Alta Corte medesima sono esercitate dal Segretario generale del Senato, coadiuvato da uno speciale Ufficio. A questo Ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie designati dal Ministro per la giustizia.

Il Cancelliere dell'Alta Corte può delegare temporaneamente le sue funzioni al capo del predetto Ufficio e, relativamente a singoli atti, anche ad altri funzionari addetti all'Ufficio stesso e preventivamente designati con provvedimento del Presidente dell'Alta Corte.

Il Cancelliere dell'Alta Corte, o un suo delegato può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari in quanto applicabili.

Art. 60.

Nei giudizi innanzi all'Alta Corte sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'Albo speciale presso la Corte di cassazione, esclusi i Senatori.

Art. 61.

Delle funzioni di ufficiale giudiziario presso l'Alta Corte sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti o dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

Art. 62.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: FEDERZONI.

(10209)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1796.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1500.

Approvazione della convenzione 25 aprile 1930 concernente la cessione e permuta di alcuni locali dell'ex Convento dei Carmelitani in Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1649, per la regificazione del Museo Pepoli in Trapani;

Vista la convenzione stipulata in Trapani addì 25 aprile 1930-VIII fra il vescovo di Trapani, il podestà di Trapani, il direttore del Regio museo Pepoli, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale e l'intendente di finanza di Trapani stessa in rappresentanza del Fondo per il culto e del demanio, concernente la cessione e permuta di alcuni locali dell'ex Convento dei Carmelitani in quella città per uso del Regio museo suddetto e della canonica della Chiesa della SS. Annunziata;

Veduto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per la giustizia e affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Trapani addì 25 aprile 1930-VIII fra il vescovo di Trapani, il direttore del Regio museo Pepoli in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale e l'intendente di finanza di Trapani stessa in rappresentanza del Fondo per il culto e del demanio, per cessione e permuta di alcuni locali dell'ex Convento dei Carmelitani in quella città, per uso del Regio museo suddetto e della canonica della Chiesa della SS. Annunziata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 42. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1797.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1931, n. 1518.

Modifiche allo statuto dell'Opera di previdenza della Milizia, per estendere la concessione di borse di studio anche ai figli degli ufficiali, sottufficiali e camicie nere della M.V.S.N. viventi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, con il quale è stata eretta in ente morale l'« Opera di previdenza sociale a favore dei componenti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale »;

Veduto il R. decreto 20 ottobre 1929, n. 1930, col quale l'Opera predetta ha cambiato la sua denominazione in « Opera di previdenza della Milizia »;

Veduto lo statuto della Opera su citata approvato col R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62;

Veduto il verbale della seduta del 26 ottobre 1931 del Consiglio direttivo dell'Opera medesima, col quale si delibera ad unanimità di estendere la concessione di borse di studio an-

che ai figli degli ufficiali, sottufficiali e camicie nere della M.V.S.N. viventi;
Veduto l'art. 2 del Codice civile;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'aggiunta all'art. 2, lettera *c*), dello statuto dell'Opera di previdenza della Milizia, approvato con R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, del seguente comma:
« Qualora non vi fossero orfani di ufficiali, sottufficiali e camicie nere deceduti per cause di servizio o per la causa nazionale, le borse di studio potranno essere assegnate anche ai figli degli ufficiali, sottufficiali e camicie nere viventi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1931 *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1798.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1515.**

Fusione del ruolo del personale subalterno in servizio alla Direzione generale del fondo per il culto col corrispondente ruolo del Ministero della giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29;
Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 820;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla fusione del ruolo del personale subalterno in servizio alla Direzione generale del fondo per il culto col corrispondente ruolo del personale subalterno del Ministero della giustizia e degli affari di culto, nonchè alla istituzione di quattro posti di agenti tecnici alle dipendenze di detto Ministero;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di cui alla tabella *C*, annessa al R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29, sono soppressi ed il personale di cui alla tabella stessa, attualmente in servizio alla Direzione generale del fondo per il culto, è trasferito nel corrispondente ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto con lo stesso grado e la stessa anzianità posseduta all'atto del passaggio di ciascun agente nel ruolo cui attualmente appartiene.
Il trasferimento ha luogo con decreto del Ministro per la giustizia.

Art. 2.

La tabella allegata al R. decreto 18 maggio 1931, n. 820, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 3.

Il numero degli agenti subalterni occorrenti per i servizi della Direzione generale del fondo per il culto è il seguente:

Uscieri capi	N.	8
Uscieri	»	8
Inservienti	»	3
Totale	N.	19

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno saranno conferiti agli uscieri ed agli uscieri capi attualmente addetti ai servizi automobilistici dell'Amministrazione centrale e della Corte di Cassazione del Regno. Costoro saranno inquadrati con lo stipendio iniziale del nuovo grado, tenendosi calcolo, per gli uscieri capi, della loro anzianità nel grado dal quale provengono.
Il collocamento nel nuovo ruolo avverrà nell'ordine risultante dall'attuale posizione di ciascun agente nel grado di usciere o di usciere capo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 57. — MANCINI.

Tabella annessa al R. decreto 23 *novembre* 1931, *n.* 1515, *riguardante il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.*

Agenti tecnici	N.	4 (1)
Primi commessi	»	2
Commessi e uscieri capi	»	30
Uscieri	»	32
Inservienti	»	14
Totale	N.	82

(1) Col trattamento stabilito per gli agenti tecnici del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia: ROCCO

Il Ministro per le finanze: MOSCONI

Numero di pubblicazione **1799**.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. **1472**.

Esecuzione di studi e ricerche di carattere storico nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011;

Veduti i Regi decreti-legge 16 luglio 1925, n. 1343, e 9 novembre 1925, n. 2157, convertiti in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Veduto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1736;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Veduto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazio nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando, in rapporto a particolari esigenze e finalità dell'Amministrazione, sia necessario far compiere speciali ricerche e studi di carattere storico, il Ministro per l'educazione nazionale, nei limiti stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, può collocare fuori ruolo, distaccandolo presso la Scuola storica nazionale annessa all'Istituto storico italiano, o presso la Scuola di storia medioevale e moderna annessa al Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale o dei ruoli provinciali dipendenti, di grado 4°, 5°, o 6°, con l'incarico di effettuare tali ricerche e studi, sotto l'alta vigilanza del direttore della Scuola presso la quale è distaccato.

Art. 2.

Per dar modo alla Scuola presso cui il funzionario predetto sia stato distaccato di sostenere le spese inerenti alle ricerche e agli studi di cui all'articolo precedente, possono essere concessi all'Istituto storico italiano o alla Scuola di storia medioevale e moderna contributi straordinari, in aggiunta a quelli normali stabiliti rispettivamente dall'articolo 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, e dall'articolo 8 del R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, osservato però il limite del normale stanziamento di bilancio, e salvo a stabilire, di concerto con la Finanza, la misura dei compensi che eventualmente fossero da corrispondere al personale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1931 *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 17. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Salvatore Di Macco di Giuseppe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Salvatore Nicola Palmiro Di Macco, nato a Napoli il 19 marzo 1894 da Giuseppe e da Maria Giuseppa Gargiulo, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Salvatore Nicola Palmiro Di Macco il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° dicembre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Salvatore Nicola Palmiro Di Macco il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(10210)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1931.

Applicazione di speciali contribuzioni nel territorio della stazione di cura di Castellammare di Stabia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 14 novembre 1927 del podestà di Castellammare di Stabia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 marzo 1928;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1931, n. 1380.

Decreta:

È autorizzata, nel territorio della stazione di cura di Castellammare di Stabia, l'applicazione di speciali contribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei trattenimenti della stazione stessa.

La misura di dette contribuzioni non potrà superare il 3,50 per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali il diritto erariale è applicato in misura del 7 per cento e il 5 per cento per gli spettacoli e trattenimenti sportivi, per i biglietti d'ingresso e di abbonamenti ai campi di corse di cavalli e per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo.

L'Alto Commissario di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Giuseppa Cuomo di Francesco.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Giuseppa Cuomo, nata a Sorrento il 28 luglio 1878 da Francesco e da Olimpia De Luca, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Giuseppa Cuomo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° dicembre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Giuseppa Cuomo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1931.
Elenco dei Regi istituti nautici stabiliti a sede degli esami di licenza per i candidati esterni nell'anno scolastico 1931-32.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, convertito nella legge 18 giugno 1925, numero 1092;

Visto l'art. 81, secondo comma, del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1966;

Decreta:

Nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1931-32 sono sedi degli esami di licenza, per i candidati esterni, i Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Livorno, Napoli, Palemo, Trieste e Venezia.

Roma, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(10212)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1780-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Giovanni fu Matteo, nato a Montona il 22 maggio 1869 e residente a Trieste, via Giulia n. 13, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8528)

N. 11419-1781-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Travagin Regina fu Pietro vedova Pauletich, nata a Cittanova il 18 gennaio 1888 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 24, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angela fu Giovanni, nata il 26 maggio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8529)

N. 11419-1882-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulettich Antonio di Giovanni, nato a Rozzo il 13 marzo 1901 e residente a Trieste, Servola, 752, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Paulettich nata Crulcich di Giovanni, nata il 5 agosto 1901, moglie;
2. Renato di Antonio, nato il 16 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8530)

N. 11419-1783-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cumin Vittoria fu Giuseppe vedova Pauletig, nata a Medea il 17 maggio 1879 e residente a Trieste, via Pondares n. 21, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giovanni, nata il 25 giugno 1903, figlia;
2. Bruna fu Giovanni, nata il 14 aprile 1907, figlia;
3. Giovanni fu Giovanni, nato il 30 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8531)

N. 11419-1784-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Giuseppe fu Antonio, nato a Gorizia il 16 agosto 1882 e residente a Trieste, Chiadino n. 578, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Pauletig nata Hosek fu Giuseppe, nata il 2 novembre 1883, moglie;
2. Carolina di Giuseppe, nata il 13 maggio 1909, figlia;
3. Antonia di Giuseppe, nata il 23 maggio 1911, figlia;
4. Luigia di Giuseppe, nata il 27 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8532)

N. 11419-1785-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paoletich Giovanni fu Giovanni, nato a Umago l'11 febbraio 1897 e residente a Trieste, via Guerrazzi n. 13, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Filomena Paoletich nata Bertoch di Luigi, nata l'11 marzo 1900, moglie;
2. Lidia di Giovanni, nata il 27 dicembre 1921, figlia;
3. Silvia di Giovanni, nata il 19 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8533)

N. 11419-1786-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paoletich Luigi fu Giovanni, nato a Umago il 21 aprile 1901 e residente a Trieste, Cologna, 140, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Paoletich nata Giurissevich di Pietro, nata il 26 gennaio 1898, moglie;
2. Emma di Luigi, nata il 1° gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8534)

N. 11419-1787-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zaulovich Giuseppe fu Domenico, nato a Pola l'8 maggio 1897 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte n. 2, è restituito nella forma italiana di « Zauli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8535)

N. 207 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glavaz-Palis » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Glavaz-Palis Carlo, figlio di Francesco e di Giovanna Tumpich, nato a Pola il 31 agosto 1903 e abitante a Pola, Monte Castagner, n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Galvani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria-Anna Jurich di Giovanni e di Marianna Crisarkz, nata a Gimino il 3 novembre 1908, ed al figlio Renato, nato a Pola il 10 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8934)

N. 513 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandisevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandisevich Michele, figlio illegittimo della fu Margherita, nato a Carnizza (Dignano) il 15 agosto 1867 e abitante a Pola, Monticchio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rudan Maria fu Vincenzo e di Elena Sissa, nata a Cavrano (Pola) il 22 dicembre 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8935)

N. 494 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Glavich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Maria Prinaz, nato a Casali Sumberesi (Al-

bona) il 13 gennaio 1877 e abitante a Stignano (Pola), n. 81, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clavi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hervatin Lucia fu Domenico e fu Antonia Cerniur, nata in Albona l'8 maggio 1888; ed ai figli nati a Stignano: Maria, il 24 dicembre 1907; Antonio, il 24 gennaio 1910; Anna, il 6 marzo 1912; Paolina, il 26 gennaio 1915; Giovanni, il 4 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8938)

N. 537 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gelcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gelcich Matteo, figlio di Bartolomeo e di Maria Gobbo, nato a S. Lorenzo di Albona il 21 settembre 1886 e abitante a Pola, frazione « Comunal », n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ciceran Antonia di Giovanni e di Maria Bosaz, nata a Giadreschi il 21 settembre 1886 ed ai figli, nati a Pola: Romano, il 6 settembre 1910; Antonio, il 26 marzo 1912; Renato, il 28 dicembre 1913; Giovanni, il 18 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8939)

N. 254 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Giacomo, figlio di Giovanni e della fu Giovanna Bartolich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 21 novembre 1881 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Cernaz fu Simone e di Pierina Sain, nata a Sorbar il 16 febbraio 1888 ed alle figlie, nate a Sarbar: Amalia, il 22 gennaio 1912; Carmela, il 30 dicembre 1920; Olga, il 9 giugno 1925; Emma, il 19 maggio 1928, nonchè al fratello Giuseppe, nato a Sorbar il 20 marzo 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8940)

N. 588 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grossich Egidio, figlio del fu Pietro e di Delloste Laura, nato a Draguccio (Pisino) il 17 maggio 1866 e abitante a Pola, via G. Carducci, n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomich Beatrice fu Giorgio e della fu Antonia Cuizza, nata a Pola il 20 febbraio 1877 ed alla figlia Silvana, nata a Pola il 5 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8941)

N. 581 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grsich » (Ghersich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grsich (Ghersich) Matteo, figlio del fu Giovanni e di Braiucha Margherita, nato a Gradigne (Bogliuno) il 22 gennaio 1879 e abitante a Pola, via Cerere, n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coh Vincenza fu Martino e di Defranceschi Francesca, nata a Passo (Bogliuno) il 18 luglio 1881 ed ai figli: Mario, nato a Pola il 26 maggio 1905; Attilio, nato a Pola il 27 luglio 1907; Vincenza, nata a Fiume il 1° maggio 1912; Olanda, nata a Monfalcone il 26 agosto 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8942)

N. 131 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ghersinich Olga-Irma, figlia di Giusto e di Anna Ovciarich, nata a Rozzo il 19 gennaio 1929 e abitante a Rozzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8944)

N. 618 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grudich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grudich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Drusetich Mattea, nato a Gallignana (Pisino) il 6 febbraio 1896 e abitante a Brioni Grande (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grudi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buich Angela di Matteo e di Milocanich Paplina, nata a Pola l'8 gennaio 1908 ed ai figli, nati a Brioni: Silvana il 25 luglio 1925; Lino, il 7 dicembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8945)

N. 515 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grbac » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grbac Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Ivancich Mattea, nato a Lanischie il 30 novembre 1867 e abitante a Pola, via Vallelunga, n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherba».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sverco Antonia fu Giovanni e della fu Clarich Maria, nata a Lanischie il 15 aprile 1882 ed ai figli, nati a Pola: Maria, il 7 febbraio 1914; Giovanni, il 27 settembre 1915; Antonio, il 12 marzo 1917; Antonia, il 1° aprile 1921, ed alla figlia Caterina, nata a Stignano (Pola) il 5 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8945)

N. 221 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Antonaz Daniele di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Antonaz Daniele di Antonio e della fu Maria Miani, nato a Castagna di Grisignana il 1° settembre 1888 e residente a Castagna di Grisignana n. 83, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Antonaz in « Antonelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Luigia Lonzarich di Antonio e di Maria Baldini, nata a Castagna il 25 luglio 1895, ed alle figlie nate a Castagna: Concetta, l'8 dicembre 1921; Emilia, il 24 settembre 1927; Eleonora, il 27 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8911)

N. 2035 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bratovich Paolo fu Gregorio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bratovich Paolo del fu Gregorio e di Eufemia Sinossich, nato a Montrèo (Montona) l'8 aprile 1894 e residente a Montrèo, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bratovich in « Bratelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Elisabetta Fabaz di Matteo e di Giovanna Starich, nata a S. Giovanni della Cisterna (Visignano) il 25 gennaio 1889, ed alle figlie nate a Montrèo: Marcella, il 3 maggio 1924; Onorina-Claudia, il 17 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8912)

N. 1517 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Blecich-Scamperle Massimiliano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Blecich-Scamperle Massimiliano di Giacomo e di Amalia Müller, nato a Pola il 14 settembre 1890 e residente a Pola, via Inghilterra n. 11, di condizione meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blecich-Scamperle in « Scamperle »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giovanna Dudich di Giovanni e di Vittoria Bruschina, nata a Pola l'8 agosto 1893, ed ai figli nati a Pola: Olivaro, il 28 luglio 1919; Amalia, il 28 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8913)

N. 1880 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bursich Pietro fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bursich Pietro fu Antonio e fu Caterina Bencich, nato a Montona d'Istria l'8 marzo 1873 e residente a Zumesco di Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bursich in « Bursi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Ferro fu Antonio e fu Lucia Mattiassich, nata a Zumesco il 30 marzo 1873, ed ai figli nati a Zumesco: Giovanni, il 26 gennaio 1908; Paola, il 22 ottobre 1910; Marina, il 18 agosto 1913; Maria, moglie di Pietro Belletich, il 13 settembre 1892; Giovanna, moglie di Giovanni Belletich, il 2 settembre 1895; Giuseppina, moglie di Giovanni Sauco, il 15 maggio 1898; Emilia, moglie di Giovanni Vesnaver, il 25 febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8914)

N. 1176 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bubich Giovanni fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bubich Giovanni fu Matteo e fu Antonia Bastiancich, nato a Pola il 29 maggio 1877 e residente a Pola, Monte S. Giorgio, 286, di condizione operaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bubich in « Bubini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pierina-Angela Cohilj di Antonio e di Maria Ulianich, nata a Bogliuno il 21 maggio 1892, ed ai figli nati a Pola: Guido-Giovanni, il 23 giugno 1914; Emilia-Dora, il 12 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8915)

N. 1886 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Belletich Antonio fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Belletich Antonio fu Pietro e fu Mattea Flego, nato a Zumesco di Montona il 1° giugno 1880 e residente a Zumesco di Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Belletich in « Belli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8927)

N. 1934 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Baumgartl Maria fu Venceslao;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Baumgartl Maria fu Venceslao e fu Anna Klein, nata a Cherso il 30 aprile 1894 e residente a Cherso, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Baumgartl in « Iardini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio illegittimo Arnoldo, nato a Cherso il 23 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8928)

N. 1894 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bancovich Giovanni fu Sebastiano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bancovich Giovanni fu Sebastiano e fu Antonia Bosich, nato a Grisignana il 3 giugno 1861 e residente a Grisignana, di condizione agricoltore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bancovich in « Banchetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della defunta moglie Antonia Macovaz nati a Grisignana: Maria, il 1° marzo 1897; Francesco, il 17 aprile 1904; Marco, il 2 febbraio 1906; Giacomo, il 25 luglio 1908; Margherita, il 15 marzo 1911; nonchè alle sorelle nate a Grisignana: Caterina, il 29 marzo 1867; Maria, il 1° febbraio 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8929)

N. 1340 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Bassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Lussetich, nato a Previs Mezzari (Pisino) il 1° dicembre 1859 e abitante a Previs Mezzari (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Caterina, nata a Previs Mezzari il 2 dicembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8926)

N. 230 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gardos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gardos Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Matteo Altin e della fu Maria Plisco, nata a Crasizza (Buie d'Istria) il 23 maggio 1874 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Gardossi: Antonio, il 19 aprile 1901; Giovanni, il 29 luglio 1903; Domenico, il 15 aprile 1906; Giovanna, il 19 marzo 1908; Rosa, il 27 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8933)

N. 514 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grbac » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grbac Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Buzdon Maria, nato a Lanischie il 2 luglio 1876 e abitante a Monte Cornial, n. 308, (Pola), è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherba ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sverco Maria fu Giovanni e della fu Clarich Maria, nata a Lanischie il 10 aprile 1877 ed ai figli, nati a Lanischie: Giuseppe, il 17 novembre 1901; Pasquale, il 5 aprile 1903; Pietro, il 20 giugno 1904; Susana, il 21 ottobre 1906; Floriano, il 3 maggio 1909 ed al figlio Milano nato a Pola il 21 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8947)

N. 128 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ghersinich Stefania, figlia di Antonio e di Luigia Ghersinich, nata a Rozzo il 13 settembre 1928 e abitante a Rozzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8948)

N. 527 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gelcich » (Jelcich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gelcich (Jelcich) Giovanni, figlio di Giovanni e di Viscovich Lucia, nato ad Albona il 19 giugno 1898 e abitante a Pola, via Arsia, n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Putigna Giovanna di Giovanni e di Fosca Putigna ,nata a Pola il 5 marzo 1900 ed ai figli, nati a Pola: Nevenco, il 15 aprile 1920; Antenore, il 24 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8949)

N. 532 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gelcich » (Jelcich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gelcich (Jelcich) Angelo, figlio illegittimo di Maria, nato a Vlacovo (Albona) il 29 agosto 1876 e abitante a Pola, via Valmale, n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Flaci Maria di Pasquale e di Gobbo Lucia, nata a S. Lorenzo di Albona il 17 novembre 1888 ed ai figli, nati a Pola dall'or defunta prima moglie Giovanna Tagliapietra: Giovanni il 6 ottobre 1904; Giuseppe, il 5 aprile 1907; Vittorio, il 18 gennaio 1910; Anna il 30 gennaio 1919; Giovanna, il 19 dicembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8950)

N. 533 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gelcich » (Jelcich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gelcich (Jelcich) Giovanni figlio di Francesco e di Francesca Nacinovich, nato a San Lorenzo di Albona il 5 gennaio 1895 e abitante a Pola, via Valmale n. 84, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Juricich Maria fu Matteo e fu Bastianich Lucia, nata a Santa Marina il 12 ottobre 1897 ed alle figlie nate a Pola: Anna, il 4 aprile 1920; Regina, il 23 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8951)

N. 1895 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bancovich Giacomo fu Nicolò;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bancovich Giacomo fu Nicolò e della fu Caterina Piuca, nato a Grisignana il 7 maggio 1872 e residente a Grisignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bancovich in « Bancovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Puzzer fu Pietro e fu Maria Dubaz, nata a Grisignana il 4 gennaio 1878; al fratello Antonio, nato a Grisignana il 3 marzo 1865, ed alla sorella Caterina, nata a Grisignana il 4 dicembre 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8930)

N. 1881 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Boghessich Francesco di Marco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Orsera e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Boghessich Francesco di Marco e di Maria Cernecca, nato a San Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 23 maggio 1891 e residente a San Lorenzo Pasenatico (Orsera), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Boghessich in « Borghesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Eufemia Susnich illegittima della fu Maria Susnich, nata a Mompaderno il 24 giugno 1894; ed ai figli nati a San Lorenzo del Pasenatico (Orsera): Giovanni, il 6 febbraio 1920; Remigio, il 26 dicembre 1921; Stefania, il 27 dicembre 1923; Angelo, il 31 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8931)

N. 413 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Dussich Primo di Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2

del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Dussich Primo di Giovanni e di Maddalena Zuanelli, nato a Grisignana il 7 febbraio 1891 e residente a Grisignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dussich in « Dussini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosa Novacco di Antonio e di Maria Radanich, nata a Grisignana il 10 dicembre 1898 e ai figli nati a Grisignana: Vito, il 2 gennaio 1922; Secondo, il 20 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8936)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno in data 17 dicembre 1931-X il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n 1486 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931) concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

(10221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del Consorzio di irrigazione « Belvedere Marittimo » in provincia di Cosenza.

Con R. decreto 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1931, registro 21, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato disposto ai sensi del R. decreto 26 luglio 1929, n 1530, l'ampliamento del Consorzio di irrigazione « Belvedere Marittimo » con sede in comune omonimo, provincia di Cosenza.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 211 proprietari, con un comprensorio di 1650 ettari, situati nel comune sopracitato, da irrigare con le acque del torrente Soleo, fu costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Belvedere Marittimo, il 29 dicembre 1929, e riconosciuto con R. decreto 2 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre successivo, registro n. 7, foglio n. 382.

(10215)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 253.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 dicembre 1931 - Anno X

Francia	76.87	Oro	376.23
Svizzera	—	Belgrado	—
Londra	66.875	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.275
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.60
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.525
New York	19.499	Consolidato 5 %	82.40
Dollaro Canadese		Obblig Venezie 3,50 %	79.525

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso bandito per 60 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1931-IX, col quale venne indetto un concorso per esame a 60 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Ritenuta l'opportunità di prorogare, per giustificate esigenze di servizio, il termine stabilito in detto decreto per svolgere le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 60 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, anzichè nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1931, avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(10223)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.